

## **COMUNICATO**

### **SOCIETÀ A RISTRETTA BASE AZIONARIA**

**Cari Amici,**

**Vi informo che, su mia iniziativa, l'On.le Saverio Congedo (Fdl) ha posto al Ministro dell'Economia e delle Finanze l'allegato quesito in tema di accertamento di società di capitali a ristretta base sociale.**

In sostanza, si chiede se la Legge delega, ancora non attuata, è immediatamente applicabile, richiedendo elementi certi e precisi.

**Purtroppo, come segnalato dall'allegato articolo de "Il Sole 24 Ore" di giovedì 25 luglio 2024, il sottosegretario all'Economia Federico Freni ha risposto negativamente, anche se il predetto criterio di delegazione sarà prossimamente oggetto di un provvedimento di attuazione.**

**Speriamo che la norma sia approvata nel più breve tempo possibile per risolvere il grave contenzioso in atto e, soprattutto, per superare la rigida interpretazione della Corte di Cassazione.**

#### **Allegati:**

1. elementi di risposta al Question time in Commissione VI Finanze n. 5-02650;
2. articolo de "Il Sole 24 Ore" di giovedì 25 luglio 2024.

**Lecce, 25 luglio 2024**

**AVV. MAURIZIO VILLANI**

**Avvocato Tributarista in Lecce**

**Patrocinante in Cassazione**

**[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) - e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)**



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Ufficio Legislativo-Finanze  
Servizio Interrogazioni

**Question time  
in Commissione VI Finanze  
n. 5-02650  
On. Congedo ed altri (FdI)**

### **ELEMENTI DI RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al trattamento ai fini fiscali dei maggiori utili non contabilizzati da parte delle società a ristretta base sociale, richiamando la giurisprudenza secondo cui, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci di utili extracontabili accertati nei confronti della società.

Gli Interroganti osservano, altresì, che l'articolo 17, comma 1, lettera h), n. 4) quale criterio direttivo in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo quello *“di assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso, tra l'altro: la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci.”*.

A parere degli Onorevoli, detto principio sarebbe da ritenersi immediatamente esecutivo, e dunque immediatamente applicabile anche con riferimento ai giudizi pendenti.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono quale sia l'orientamento del Mef *“in relazione alle osservazioni in premessa citate, con riferimento all'accertamento nei confronti dei soci di una società a ristretta base societaria e il principio contenuto nell'articolo 17 della legge n. 111 del 2023”*.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il tema in argomento, vale dire la *questio iuris* della operatività della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa è stato di recente approfondito dalla Suprema Corte di Cassazione che si è recentemente espressa con tre ordinanze di analogo contenuto (cfr. Cass. civ. nn. 12575/2024, 12466/2024, 12439/2024), statuendo che: “ *che l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (ex plurimis, Cass. 20/12/2018, n. 32959, Cass. 07/12/2017, n. 29412).*”

Con specifico riferimento alla dimostrazione che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a fondamento della pretesa impositiva avanzata nei confronti del contribuente, la Corte di cassazione, (sez. V, con ordinanza del 19 luglio 2024, n. 19993) ha espressamente statuito che non si rinvergono «*limiti di sorta al modo in cui l'anzidetta dimostrazione deve essere fornita, né questi sono rinvenibili nell'articolo 17 della legge delega n. 111 del 2023 e nella posteriore normativa di attuazione, onde deve senz'altro ritenersi consentito il ricorso alle presunzioni semplici, ossia a quegli indizi che, se gravi, precisi e concordanti, integrano ex artt. 2727 e 2729, comma 1, c.c. la prova richiesta dall'art. 2697 dello stesso codice*».

Vale in aggiunta precisare che il cennato articolo 17, comma 1, lettera h, numero 4), in ragione della sua dignità di norma di delega è volta esclusivamente a conformare l'esercizio della funzione normativa primaria del Governo.

L'attuazione del suddetto principio non è stata inserita nel recente decreto legislativo 2 febbraio 2024, n. 13, ma sarà recepita in prosieguo nel rispetto della tempistica assegnata dalla legge delega.

# Limiti agli accertamenti non ancora applicabili

La previsione della legge delega sulla riforma del sistema fiscale, in materia di accertamenti alle società a ristretta base, non è immediatamente applicabile, ma sarà attuata in futuro, nel rispetto della tempistica della delega. Questa la risposta del sottosegretario all'Economia Federico Freni al question time in commissione Finanze della Camera, primo firmatario Saverio Congedo (Fdi).

L'articolo 17, comma 1, lettera h), n. 4) della legge 111/2023, prevede che l'accertamento ai soci di una società a ristretta base sia ammesso solo in presenza di precise condizioni: a) l'esistenza di un reddito accertato in base ad elementi certi e precisi, in capo alla società partecipata; b) la rettifica sulla partecipata deve originare da componenti positivi non dichiarati o da componenti negativi inesistenti, non anche ad esempio, da costi non inerenti. Nei decreti attuativi emanati non vi è traccia di tale previsione. Trattandosi di una norma chiara e precisa, l'interrogante ha chiesto alle Finanze se non se ne potesse comunque ricavare l'immediata portata applicativa. La risposta è stata negativa, anche se l'aspetto positivo è che si annuncia che il predetto criterio di delegazione sarà prossimamente oggetto di un provvedimento di attuazione. Non era difficile prevedere che sarebbe stata questa la posizione di un organo istituzionale. Cionondimeno, quantomeno nella parte in cui la delega qualifica il reddito dei soci come reddito di capitale («reddito finanziario»), la disposizione in esame pare davvero discostarsi da un mero criterio di delegazione, per assumere la qualifica di una norma interpretativa. Ed invero, tale qualificazione è introdotta nella legge con l'espressione «ferma restando» che caratterizza per l'appunto le disposizioni interpretative. Se si aderisse a questa lettura, si potrebbe fondatamente sostenere che, quantomeno nel trattamento fiscale del reddito dei soci, si debbano applicare le regole dei redditi di capitale e non quelle delle società di persone.

— **Dario Deotto**  
— **Luigi Lovecchio**